

### **Art. 13, c. 1, lett. d**

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

◇◇◇◇◇◇◇◇

[Posta Elettronica Certificata \(PEC\)](#)

[Telefono Uffici e posta elettronica istituzionale](#)